



REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 13 novembre 2025

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

➤ D.lgs. 297/94

Testo unico delle leggi in materia di Istruzione

➤ D.P.R. 275/99

Regolamento dell'autonomia

➤ D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (come integrato e modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR 8 agosto 2025, n. 134)

➤ Nota del MIUR 31 luglio 2008 Prot. n. 3602/P0

➤ LEGGE 1° ottobre 2024, n. 150

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

➤ Circolare MIM del 16 giugno 2025 n. 3392

INDICE

ART.1 -DIRITTI I DELLO STUDENTE

ART. 2 - DOVERI DELLO STUDENTE

ART. 3 - DIVIETO DI UTILIZZO DI SMARTPHONE E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

ART.4 - COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

ART. 5 - LE SANZIONI PREVISTE

ART.6 - CONSEGUENZE SUL VOTO IN CONDOTTA

ART.7-PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART.8- IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART.9 - DIVIETO DI FUMO

ART.1 - DIRITTI I DELLO STUDENTE

1. La studentessa e lo studente hanno diritto al riconoscimento ed alla tutela della propria identità etnica, religiosa, culturale, sociale e di genere.
2. La studentessa e lo studente hanno diritto al riconoscimento della propria individualità.
3. La studentessa e lo studente hanno diritto ad essere educati ai valori della pace, della tolleranza, della solidarietà e della libertà.
4. La studentessa e lo studente hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata.
5. La studentessa e lo studente hanno diritto alla libertà di pensiero, parola ed espressione nel rispetto della libertà di tutti.

6. La studentessa e lo studente hanno diritto alla riservatezza.
7. La studentessa e lo studente hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano l'Istituto.
8. La studentessa e lo studente hanno diritto ad avere un orario scolastico che faciliti l'apprendimento.
9. La studentessa e lo studente hanno diritto ad essere rispettati dal personale docente e non docente e dai propri compagni
10. La studentessa e lo studente hanno diritto ad essere aiutati ad affrontare i problemi individuali.
11. La studentessa e lo studente hanno diritto a vedere rispettati i propri tempi di apprendimento per potere raggiungere il migliore livello possibile di formazione personale.
12. La studentessa e lo studente hanno diritto a ricevere tutte le spiegazioni e chiarimenti necessari.
13. La studentessa e lo studente hanno diritto a conoscere con chiarezza tempi, modi, strumenti e criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe anche al fine di giungere all'autovalutazione.
14. La studentessa e lo studente hanno diritto a prendere visione degli elaborati e a conoscere la valutazione in tempi accettabili.
15. La studentessa e lo studente hanno diritto ad essere valutati coerentemente con gli obiettivi fissati dal consiglio di classe.
16. La studentessa e lo studente hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
17. La studentessa e lo studente hanno diritto ad un ambiente pulito, ordinato, attrezzato.
18. La studentessa e lo studente hanno diritto alla disponibilità di adeguate strumentazioni tecnologiche per favorire l'apprendimento e l'apertura verso il mondo esterno.
19. La studentessa e lo studente hanno diritto a riunirsi in assemblea, di classe, di corso, d'Istituto per esprimere le proprie opinioni e conoscere quelle altrui (nel rispetto delle norme sulla sicurezza e del regolamento di Istituto).
20. La studentessa e lo studente hanno diritto di disporre di aule e spazi adeguati per potersi riunire con altri (nel rispetto delle norme sulla sicurezza e del regolamento di Istituto).
21. La studentessa e lo studente hanno diritto ad avere impegni scolastici che consentano lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche.
22. La studentessa e lo studente hanno diritto di conoscere la Carta dei Diritti e dei Doveri, i Regolamenti d'Istituto, il Piano dell'Offerta Formativa e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
23. La studentessa e lo studente hanno il diritto-dovere di rivolgersi al Dirigente Scolastico per segnalare eventuali inadempienze inerenti la Carta dei Diritti e dei Doveri, i Regolamenti d'Istituto, il Piano dell'Offerta Formativa e il Patto Educativo di Corresponsabilità.

ART. 2. - DOVERI DELLO STUDENTE

1. La studentessa e lo studente devono riconoscere e rispettare l'identità etnica, religiosa, culturale sociale e di genere di ognuno.
2. La studentessa e lo studente devono riconoscere e rispettare l'individualità di ognuno.
3. La studentessa e lo studente devono riconoscere come valori la pace, la tolleranza, la solidarietà e la libertà.
4. La studentessa e lo studente devono contribuire in modo responsabile al buon funzionamento della scuola.

5. La studentessa e lo studente devono riconoscere e rispettare la libertà di pensiero, parola ed espressione di ognuno.
6. La studentessa e lo studente devono rispettare la riservatezza di ognuno.
7. La studentessa e lo studente devono conoscere e rispettare le norme che regolano l'Istituto.
8. La studentessa e lo studente devono rispettare l'orario scolastico.
9. La studentessa e lo studente devono rispettare il personale docente, non docente e i propri compagni.
10. La studentessa e lo studente devono essere disponibili a farsi aiutare.
11. La studentessa e lo studente devono impegnarsi in ragione delle proprie possibilità.
12. La studentessa e lo studente devono seguire le lezioni con attenzione e chiedere tutti i chiarimenti necessari.
13. La studentessa e lo studente devono fare propri tempi, modi e strumenti di valutazione.
14. La studentessa e lo studente devono conservare con cura gli elaborati corretti e riconsegnarli al docente con la firma di presa visione di un genitore se minorenne.
15. La studentessa e lo studente devono saper accettare la valutazione ricevuta.
16. La studentessa e lo studente devono partecipare alle attività curriculare integrative ed a quelle aggiuntive, scelte con correttezza e senso di responsabilità.
17. La studentessa e lo studente devono contribuire a mantenere pulito e ordinato l'ambiente scolastico.
18. La studentessa e lo studente devono rispettare le strumentazioni a disposizione e segnalare eventuali anomalie.
19. La studentessa e lo studente devono partecipare in modo responsabile alle assemblee di classe e d'Istituto per fare conoscere il proprio pensiero.
20. La studentessa e lo studente devono mantenere in buone condizioni gli spazi assegnati ed utilizzati.
21. La studentessa e lo studente devono distribuire gli impegni scolastici ed extrascolastici in modo razionale.
22. La studentessa e lo studente devono conoscere la Carta dei Diritti e dei Doveri, i Regolamenti d'Istituto, il Piano dell'Offerta Formativa e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
23. La studentessa e lo studente devono rispettare e fare rispettare la Carta dei Diritti e dei Doveri, i Regolamenti d'Istituto, il Piano dell'Offerta Formativa e il Patto Educativo di Corresponsabilità.

ART. 3 - DIVIETO DI UTILIZZO DI SMARTPHONE E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

A seguito delle indicazioni formulate dal Ministro dell'Istruzione e del merito con Circolare n.3392 del 16 giugno 2025, con cui sono definite precise e specifiche modalità di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici ad essi assimilabili (es. smartwatch) durante lo svolgimento delle attività didattiche, nonché in applicazione di generali norme di correttezza che trovano riscontro nel dovere, indicato nello 'Statuto delle studentesse e degli studenti', di tenere comportamenti rispettosi degli altri, si adottano le seguenti misure organizzative per assicurare il rispetto del divieto:

- ✓ In aula, nei laboratori e in ogni altro ambiente ove si svolgono lezioni ovvero attività ad esse assimilate, i dispositivi suddetti devono essere tenuti spenti o in modalità silenziosa, custoditi nello zaino e/o borsa, salvi i casi autorizzati per come previsto dalla Circolare Ministeriale menzionata.
- ✓ I trasgressori, in prima istanza, verranno ammoniti dal docente per iscritto sul registro elettronico; in caso di reiterazione si procederà con nota disciplinare. Sarà a cura dei docenti

informare il coordinatore di classe sulla somministrazione dei detti provvedimenti. Il coordinatore, a partire dalla seconda nota, convocherà i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale. In caso di recidiva reiterata (più di tre note) si potrà valutare l'avvio di procedimento disciplinare per come previsto dalla normativa vigente e come di seguito disciplinato.

- ✓ Si procederà all'avvio del procedimento disciplinare, a prescindere dalla reiterazione, laddove l'utilizzo del dispositivo elettronico integri gli estremi di condotte più gravi. Detta norma si applica all'uso di tutti i dispositivi elettronici nella disponibilità degli studenti, ivi compresi tablet, pc e laptop anche in dotazione alla scuola.
- ✓ Le sanzioni sopra specificate verranno, naturalmente, applicate altresì allo studente o studentessa che dovesse essere utilizzare impropriamente anche i dispositivi messi a disposizione dalla scuola.

ART.4 - COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

Sono definiti tali quei comportamenti che vengono meno ai doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti come sopra declinati, dal Regolamento d'Istituto e dalle leggi vigenti.

Dall'esame dei diritti e dei doveri sopra enunciati, integrati dalle novità introdotte dalla Circolare MIM del 16 giugno 2025 n. 3392, possono essere individuate cinque categorie generali di comportamenti configuranti mancanze disciplinari:

I - Comportamenti contro l'integrità personale, la dignità e l'identità della persona come soggetto di libertà e pari diritti (compresa la riservatezza) nell'ambito della collettività scolastica (art. 2. sub 1-2-3-5-6-9).

II - Comportamenti in violazione delle norme che regolano l'organizzazione dell'Istituto e/o compromettano il buon funzionamento della scuola (art.2 sub. 4-7-8-22-23).

III - Comportamenti turbativi della didattica tali da vanificare o compromettere gravemente il suo corretto svolgimento, con danno per i percorsi di apprendimento individuali e collettivi e violazione del divieto di utilizzo di smartphone e altri dispositivi elettronici come espressamente di seguito disciplinato (art.2 sub 1-10-11- 12-13-14-15-21 – art.3).

IV - Comportamenti lesivi dell'integrità e della corretta manutenzione dei beni appartenenti al patrimonio della scuola (art.2 sub. 17-18-20).

V - Comportamenti inerenti alla gestione democratica della scuola contrari alla dignità o lesivi del diritto di rappresentanza e del senso di responsabilità individuale e collettivo (art.2 sub. 16-19).

ART. 5- LE SANZIONI PREVISTE

1. Le mancanze disciplinari vengono sanzionate secondo quanto disposto nel presente articolo.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Le sanzioni tengono conto delle modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti introdotte dal DPR 134/2025.

A) Ammonimenti Scritti e Note Disciplinari

Il primo livello di azione disciplinare nei confronti degli studenti consiste in richiami verbali ovvero, in ragione della maggiore rilevanza dell'infrazione ovvero della sua reiterazione, note disciplinari riportate da ogni singolo docente sul registro di classe. Tali ammonizioni, se ripetute nel corso dell'anno, possono condurre a sanzioni più gravi, fatte salve le disposizioni previste per l'uso dei telefoni cellulari.

Il Coordinatore di classe, prima di ogni scrutinio quadriennale, è tenuto a monitorare numero e qualità delle note scritte personali comminate a ciascun allievo, con particolare attenzione alla reiterazione e/o gravità delle stesse ed alla loro attribuzione da parte di diversi docenti, ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

B) Sanzioni diverse dalla sospensione dalle lezioni

Nel caso di condotte contrarie ai doveri sopra specificati connotati da non particolare gravità, il Consiglio di Classe in sede disciplinare potrà valutare di applicare misure sanzionatorie alternative all'allontanamento dalle lezioni e che tendano o al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le dette misure consisteranno in attività utili nel contesto scolastico e, comunque, a favore della comunità scolastica.

Le attività verranno svolte fuori dell'orario delle lezioni.

La durata e le modalità di svolgimento delle stesse saranno determinate dal Consiglio di Classe, saranno proporzionali alla gravità dell'infrazione e dovranno avere valenza educativa.

C) Sanzioni che comportano la sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni

Nel caso di condotte contrarie ai doveri sopra specificati connotate da **gravità**, si applicherà la sanzione della sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.

La detta sanzione viene deliberata dal Consiglio di Classe in seduta straordinaria in sede disciplinare e calibrata in ragione del livello di gravità dell'infrazione.

Nel periodo di allontanamento della studentessa o dello studente dalle lezioni **fino a due giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare ovvero tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.

Nel periodo di allontanamento della studentessa o dello studente dalle lezioni per un periodo compreso **fra tre e quindici giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

Le dette attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti sotto meglio specificate, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.

Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento.

Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza su studentesse e studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al punto precedente, dovuta alla inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dall'art.4 c.8-ter D.P.R. 249/1998 ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al

medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5 D.P.R. 249/1998.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, la studentessa o lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

D) Sanzioni che comportano la sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni

Si applicherà la sanzione della sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni, alla presenza delle seguenti condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi “**reati** che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) , nonché atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7º comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

La sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni (e prolungabile sino a che permane una situazione di pericolo) è disposto dal Consiglio d’Istituto.

La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

Nei periodi di allontanamento la studentessa o lo studente è tenuto a mantenersi costantemente aggiornato sullo svolgimento delle attività della classe e deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con la studentessa o lo studente e i suoi genitori per preparare il rientro a scuola.

Per quanto possibile si prevederà un rapporto tra la comunità scolastica, la studentessa e lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

E) Sanzioni che comportano l’allontanamento della studentessa e dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico con esclusione della studentessa o dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi

L’irrogazione di tale sanzione è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- ✓ devono essere stati commessi i **reati** previsti sub D) connotati da **recidiva** e da **gravità** della violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale,
- ✓ non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo della studentessa o dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

La sanzione è irrogata dal Consiglio d'Istituto.

2. Le sanzioni di cui ai punti B), C), D) ed E) :

- a. sono, ove possibile per la loro natura e tipologia, sempre temporanee;
 - b. tengono conto della situazione personale dello studente, del contesto in cui si è verificato l'episodio, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano;
 - c. sono proporzionate all'infrazione disciplinare commessa;
 - d. sono ispirate al principio della riparazione del danno;
 - e. sono irrogate in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia;
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

L'infrazione disciplinare influenza sul voto di comportamento.

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti C, D, E ed F possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca, senza dubbio alcuno, la responsabilità disciplinare della studentessa o dello studente e non senza aver invitato la studentessa o lo studente (anche in presenza dei genitori) ad esporre le proprie ragioni. I provvedimenti disciplinari devono avere forma scritta ed essere motivati.

ART.6 - CONSEGUENZE SUL VOTO IN CONDOTTA

Nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del DPR 249/1988, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti, il consiglio di classe delibera la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico e finale, con conseguente non ammissione alla classe successiva.

ART.7 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare la sanzione disciplinare della sospensione ed allontanamento, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver concluso il seguente procedimento:

- 1. Accertamento dell'infrazione:** a cura del personale scolastico docente e non docente.
 - 2. Contestazione degli addebiti:** lo studente viene informato in modo specifico della condotta che si intende sanzionare.
 - 3. Istruttoria:** In questa fase si raccolgono tutte le informazioni necessarie per chiarire i fatti, ascoltando testimonianze e acquisendo memorie scritte, come previsto dal regolamento d'istituto.
 - 4. Difesa:** la studentessa o lo studente (affiancato dai genitori se minorenne) deve essere sentito per esporre le proprie ragioni. Il diritto di difesa può essere esercitato anche tramite una dichiarazione scritta. Lo studente può produrre prove, anche testimoniali, a propria discolpa.
 - 5. Decisione:** l'organo collegiale competente delibera in ordine all'adozione della misura sanzionatoria con provvedimento scritto e motivato.
 - 6. Comunicazione:** Il provvedimento conclusivo del procedimento deve essere comunicato ai genitori o esercenti la potestà genitoriale e alla studentessa o allo studente se maggiorenne.
- Ove il fatto costituente violazione disciplinare appaia astrattamente riconducibile a

fattispecie di reato, il Dirigente scolastico dovrà presentare formale denuncia all'autorità giudiziaria.

Il trasferimento della studentessa o dello studente ad altra scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato che segue il suo iter fino alla conclusione.

ART.8 - IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro **quindici giorni** dalla comunicazione della loro irrogazione, all'**Organo di Garanzia** interno all'Istituto che decide nel termine di **dieci giorni**.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle Studentesse.

L'Organo di garanzia dell'Istituto è così composto:

- Il Dirigente scolastico
- Un docente
- Un genitore
- Una studentessa o uno studente

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dalle studentesse o dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del DPR 249/1998, anche contenute nel regolamento d'istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'**Organo di garanzia regionale**. Il parere è reso entro il termine perentorio di **trenta giorni**.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere di cui al comma 4 del DPR 249/1988 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere

ART.9 - DIVIETO DI FUMO

Sulla base della normativa vigente (Legge 11/11/1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici", Circolare del Ministero della Sanità 28/03/2001 n. 4 relativa all'interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo), il divieto di fumo si applica nelle scuole di ogni ordine e grado ed in tutti i locali delle stesse (aula, corridoi, segherie studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc.). Pertanto, in tutti i locali interni della scuola è fatto divieto di fumare.

A seguito del D.l.104/2013, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8/11/2013, n. 128, il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza della scuola.

Sulla base della predetta normativa, è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico. (Revisione per aggiunta del 7 gennaio 2014).

Nei casi di mancata osservanza del divieto di fumo si applicano procedure e sanzioni previste dalla normativa vigente.